

3

avv. Cosimo Damiano CRISTIANO

Ill.mo Sig.
S I N D A C O
del Comune di
76016 MARGHERITA DI SAVOIA (BT)

Egr. Sig.
Responsabile Ufficio Tecnico
del Comune di
76016 MARGHERITA DI SAVOIA (BT)

p.c. Ecc.mo Sig.
PREFETTO
Della provincia di BAT
76121 BARLETTA (BT)

OGGETTO: protocollo Comune di Margherita di Savoia numero 0009858 del 4 luglio 2024.

Ill.mo sig. Sindaco, egr. sig. Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Margherita di Savoia,
si riscontra la Vostra comunicazione menzionata al protocollo indicato in oggetto facendo rilevare la assoluta incompatibilità di quanto in essa riportato non solo in relazione allo stato dei luoghi, in funzione della struttura collocata su piazza Libertà a Margherita di Savoia, ma anche al vigente Regolamento comunale disciplinante la occupazione del suolo pubblico.

In disparte ogni valutazione sull'iter procedurale tenuto nella pubblicazione della "richiesta di **sponsorizzazione** e la realizzazione di manifestazioni ed iniziative da inserire nella programmazione dell'amministrazione comunale per il periodo estivo annualità 2024", e alla obiettiva e letterale interpretazione del "contratto di sponsorizzazione", **situazioni esclusivamente demandate alle valutazioni delle competenti Autorità**, si rileva, comunque, la evidente violazione del vigente Regolamento comunale disciplinante la occupazione del suolo pubblico, costituente l'insuperabile presupposto urbanistico perchè possa essere collocato su piazza Libertà in Margherita di Savoia la appariscente struttura oggetto della discussione.

Il contenuto della presente e i suoi allegati sono diretti esclusivamente ai destinatari e devono essere riservati con divieto di diffusione e di uso nei giudizi, salva espressa autorizzazione e, nel caso di utilizzo senza espressa autorizzazione, verrà presentata denuncia al competente Consiglio dell'Ordine per violazione dell'art. 28 del Codice Deontologico. La diffusione e la comunicazione da parte di soggetto diverso dal destinatario è vietata dall'art. 616 c.p. e seguenti e dal D. L.vo 196/03.

avv. Cosimo Damiano CRISTIANO

Il comma 8 dell'articolo 31 del plurichiamato regolamento comunale per la disciplina della occupazione del suolo pubblico, infatti, fa espresso riferimento a **due distinti, autonomi e assoluti divieti**: il primo riferito ai c.d. "dehors" e l'altro, pur inserito nell'ambito della argomentazione dei primi fa invece espresso e chiaro riferimento all'indistinto e più generale e assoluto divieto di "occupazione di suolo pubblico in piazze pubbliche", fatta eccezione di chioschi ed edicole già esistenti. Infatti, esso, così statuisce:

"non è consentita né l'installazione di Dehors **né l'occupazione di suolo pubblico in piazze pubbliche**, ad eccezione di chioschi ed edicole già presenti sulle stesse ed autorizzati con regolare concessione".

Per superare ogni equivoco, si rileva che, la struttura è stata collocata dallo "sponsor" su piazza Libertà a Margherita di Savoia a partire dalla data del 17 giugno 2024; mentre, il Regolamento che disciplina la occupazione dello spazio pubblico del Comune di Margherita di Savoia è stato adottato a partire dal 5 aprile 2024, ovvero poco più di due mesi prima della collocazione della struttura sulla piazza e, pertanto, in vigore della disciplina del pieno e assoluto divieto, tenendo anche in ferma considerazione che la richiesta di "sponsorizzazione", per principio **incompatibile con l'esercizio di una attività commerciale**, è intervenuta in data 30 maggio 2024, termine anch'esso successivo alla approvazione del sopra richiamato vigente Regolamento comunale.

Mentre, in relazione alle osservazioni riportate in lettera dalle VV.SS. nella parte in cui si fa riferimento alla "seduta del consiglio comunale del 27 giugno 2024", si fa rilevare quanto segue:

-dall'ascolto della registrazione dell'audio o dalla lettura dei verbali di seduta, gli assessori interpellati, in verità, non hanno mai chiarito la situazione su cui sono stati realmente interrogati; anzi, la loro risposta può certamente essere considerata **altamente insoddisfacente** perchè non hanno mai risposto sul fatto in relazione al contenuto del comma 8 dell'articolo 31 del Regolamento comunale disciplinante la occupazione del suolo pubblico **per non aver mai risposto sul punto in relazione allo statuito indistinto divieto della occupazione del suolo pubblico in piazze pubbliche, ovvero in relazione alla statuizione del "....né l'occupazione di suolo pubblico in piazze pubbliche..."**.

In quelle seduta del Consiglio comunale, i cui filmati e verbali potranno essere acquisiti o letti, gli interrogati hanno surrettiziamente strumentalizzato la confusa interrogazione presentata dai consiglieri di minoranza nella quale ponevano sostanzialmente domanda in relazione alla collocazione di un "dehors" su piazza Libertà in Margherita di Savoia.

Infatti, gli assessori intervenuti, ledendo la legittima aspettativa della tutela degli interessi Collettivi e contravvenendo ai principi di lealtà nei confronti della popolazione, omettendo deliberatamente di riferire sul divieto assoluto di

Il contenuto della presente e i suoi allegati sono diretti esclusivamente ai destinatari e devono essere riservati con divieto di diffusione e di uso nei giudizi, salva espressa autorizzazione e, nel caso di utilizzo senza espressa autorizzazione, verrà presentata denuncia al competente Consiglio dell'Ordine per violazione dell'art. 28 del Codice Deontologico. La diffusione e la comunicazione da parte di soggetto diverso dal destinatario è vietata dall'art. 616 c.p. e seguenti e dal D. L.vo 196/03.

avv. Cosimo Damiano CRISTIANO

collocazione di strutture di ogni genere o tipo sulle piazze pubbliche, strumentalizzando la non corrispondenza della natura o del tipo della struttura ivi collocata destinata invece ad attività commerciale a un "dehors", creando confusione sull'argomento si sono soffermati invece in un lungo e inopportuno vaniloquio sottolineando che per "dehors" si intendono "tutti quegli elementi mobili posti sul suolo pubblico come spazi esterni ad attività e locali, arredati e predisposti per l'attività di ristorazione e somministrazione di bevande e alimenti".

In definitiva, sulle piazze di Margherita di Savoia, non è possibile collocare strutture di ogni genere o tipo, "ad eccezione di chioschi ed edicole già presenti sulle stesse ed autorizzate con regolare concessione".

Si insiste, pertanto, perché venga definitivamente a valutarsi la irregolarità della struttura collocata su piazza Libertà in Margherita di Savoia, certi dell'esercizio delle prerogative di legge riservate all'Ecc.mo Ufficio del Prefetto.

Ossequi.

Li, 04 luglio 2024

avv. Cosi



Il contenuto della presente e i suoi allegati sono diretti esclusivamente ai destinatari e devono essere riservati con divieto di diffusione e di uso nei giudizi, salva espressa autorizzazione e, nel caso di utilizzo senza espressa autorizzazione, verrà presentata denuncia al competente Consiglio dell'Ordine per violazione dell'art. 28 del Codice Deontologico. La diffusione e la comunicazione da parte di soggetto diverso dal destinatario è vietata dall'art. 616 c.p. e seguenti e dal D. L.vo 196/03.

76016 Margherita di Savoia (BT), p.zza Beato Giovanni Paolo II, n. 2 - tel-fax: 0883 65 10 34 - Cellulare 333 40 44 108
e-mail: avvcristianocosdam@libero.it
pec: avvcristianocosdam@pec.it